



Sommario

| | |
|---|----|
| Sommario..... | 1 |
| DECRETO “SALVA ITALIA” DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE:..... | 1 |
| DAL 2012 LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE IMU..... | 2 |
| LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE..... | 4 |
| AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)..... | 7 |
| IMPOSTE SU ESTRATTI CONTO, ATTIVITÀ FINANZIARIE, CAPITALI SCUDATI E IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO..... | 8 |
| RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI..... | 11 |
| MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI AL 2,5%..... | 11 |
| PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI..... | 12 |
| L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PER L’ANNO 2011 | 18 |
| LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA “COMUNITARIA 2010” | 20 |
| VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO..... | 21 |
| INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2011 | 22 |

DECRETO “SALVA ITALIA” DOPO LA LEGGE DI CONVERSIONE: PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

DAL 2012 LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE IMU

(Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011)



L'istituzione dell'imposta municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014; l'applicazione a regime dell'imposta in esame decorrerà dal 2015.

L'imposta municipale propria, che sostituisce l'ICI, ha per presupposto il possesso di terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Ai fini dell'imposta in esame, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

BASE IMPONIBILE IMU

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini ICI nonché dalle nuove disposizioni del decreto "Salva Italia".

In particolare per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle **rendite catastali** vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento**, i seguenti **moltiplicatori**:

| Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
|----------------------------|----------------|
| A (esclusa A/10) | 160 |
| C/2, C/6 e C/7 | |
| B | 140 |
| C/3, C/4 e C/5 | |

| Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
|----------------------------|---------------------|
| A/10 e D/5 | 80 |
| D (esclusa D/5) | 60 (65 dal 2013) |
| C/1 | 55 |

Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento**, un **moltiplicatore pari a 130**.

Per i **coltivatori diretti** e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il **moltiplicatore è pari a 110**.

ALIQUOTE IMU

Le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono state confermate come di seguito riepilogato:

- a) **ordinaria**, nella misura dello **0,76%**. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono:
- modificare, in **aumento** o in **diminuzione**, l'**aliquota di base sino a 0,3 punti** percentuali;
 - **ridurre** l'aliquota di base **fino allo 0,4%**, nel caso di **immobili non produttivi di reddito fondiario**, ovvero nel caso di **immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires**, ovvero nel caso di **immobili locati**;
- b) **ridotta**, nella misura:
- dello **0,4%**, **per l'abitazione principale e per le relative pertinenze**. I comuni possono modificare, in **aumento** o in **diminuzione**, la suddetta aliquota **sino a 0,2 punti** percentuali;
 - dello **0,2%**, **per i fabbricati rurali ad uso strumentale**. I comuni possono **ridurre** la suddetta aliquota **fino allo 0,1%**.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è riconosciuta una **specifica detrazione pari a 200 euro** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione potrà portare ad azzerare l'imposta, ma non potrà determinare per il contribuente un credito d'imposta.

Viene inoltre previsto che:

- in presenza di più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale;
- per gli anni **2012 e 2013**, la **detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché **dimorante abitualmente e residente** anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di 400 euro**;
- i **comuni possono aumentare**, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, **l'importo della detrazione**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso il comune non può stabilire, per le unità immobiliari a disposizione un'aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
- l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e sue pertinenze nonché la relativa detrazione si applicano anche all'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e, qualora previsto dal comune, agli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata.

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMU

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al comune per l'anno in corso:

- in **due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- **tramite il modello F24**, con modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

(Art. 12, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011)



Come noto, a decorrere **dal 6 dicembre 2011** il limite all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore è stato ulteriormente ridotto e portato dai precedenti 2.500 euro a 1.000 euro. In altri termini, a partire da tale soglia, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili quali ad esempio bonifici bancari, assegni, moneta elettronica. Ne consegue che per effetto di tale disposizione:

- è vietato il trasferimento di denaro contante**, di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, **tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro**. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli **assegni bancari** e postali nonché i vaglia postali e cambiari di **importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari "liberi" (cioè senza clausola di non trasferibilità) può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore a 1.000 euro;
- entro il 31.3.2012, i libretti di deposito bancari o postali al portatore** che recano un saldo pari o superiore a 1.000 euro, dovranno essere **estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia dei 1.000 euro**.

E' stato inoltre precisato che:

- **non costituiscono infrazione le violazioni** commesse nel periodo compreso **tra il 6.12.2011 ed il 31.01.2012** e riferite alle **nuove limitazioni** d'importo (ovvero quelle comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro);
- in caso di mancata estinzione del libretto al portatore ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31.3.2012, la **sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso qualora questo sia inferiore a 3.000 euro**.

Per quanto riguarda imprese e professionisti occorrerà prestare particolare attenzione a tutte quelle operazioni, effettuate per importi pari o superiori a 1.000 euro, che frequentemente ricorrono nella prassi commerciale dei predetti soggetti, quali ad esempio:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- “girata” di assegni senza clausola di non trasferibilità;
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- donazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per importi sopra soglia, sono vietati anche qualora siano effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a 1.000 euro, nell’arco di un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ma che costituiscono un’unica operazione economica. Trattasi infatti di movimentazioni artificialmente frazionate in quanto volte all’elusione della normativa. In ogni caso, quando il frazionamento è insito alla natura della movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure nasce da un preventivo accordo tra le parti (ad esempio pagamento rateale **contrattualmente previsto**), non si dovrebbe ravvisare alcuna infrazione.

E’ bene ricordare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano “automaticamente” una violazione.

COMUNICAZIONI DELLE VIOLAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come noto, ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (professionisti, intermediari finanziari ecc..) devono comunicare entro 30 giorni al MEF (ora Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto conoscenza.

Il decreto in esame ha introdotto, a carico delle Ragionerie territoriali dello stato, in seguito alle segnalazioni di professionisti, intermediari finanziari ecc., l’obbligo di comunicare immediatamente le suddette infrazioni anche all’Agenzia delle entrate, che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

(Art. 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011)



A decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012**, (il 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sarà possibile **dedurre integralmente, dal reddito determinato ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, un importo pari all'IRAP, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni** attualmente spettanti (contributi, cuneo fiscale, apprendisti ecc...).

In buona sostanza, l'IRAP generatasi per effetto dell'indeducibilità del costo del lavoro dipendente e assimilato, al netto delle relative deduzioni, diventa pienamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES).

Tale deduzione:

- a) spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 - le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 - gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
 - le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- b) va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

Dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, a seguito della novità sopra esposta, l'importo ammesso in deduzione ai fini IRPEF e IRES, pari al **10% dell'IRAP**, (così come previsto dall'art. 6 del D.L. 185/08), **è ora forfetariamente riferito solo** all'imposta dovuta sulla **quota imponibile degli interessi passivi** e oneri assimilati **al netto degli interessi attivi** e proventi assimilati (e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato).

In definitiva, in presenza di soli oneri finanziari netti, qualunque sia l'importo, resta la deducibilità del 10% dell'Irap pagata nell'anno.

A tal proposito, ci si chiede se la predetta deducibilità del 10% si debba ora calcolare sull'intera imposta pagata nell'anno, ovvero (per differenza) sulla parte dell'Irap che non si riferisce al costo del lavoro, posto che questa è divenuta interamente deducibile. Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, (il 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), **la deduzione IRAP per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato**, (anche prima del 2012), ed impiegato nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 (**c.d. cuneo fiscale**) è **aumentata**:

- **da 4.600 euro a 10.600 euro** per i lavoratori di **sexso femminile nonché** per quelli **di età inferiore ai 35 anni**;

- **da 9.200 euro a 15.200 euro** per i lavoratori di **sexso femminile nonché** per quelli di **età inferiore ai 35 anni**, impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

(Art. 2, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011)



A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta **una deduzione dal reddito** complessivo netto dichiarato **dalle società di capitali** e dagli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, pari al **"rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio**.

Tale rendimento è **pari all'importo risultante dall'applicazione, all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010** (2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), **di un'aliquota** individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.

In via transitoria, **per il primo triennio (2011 – 2013) detta aliquota è fissata nella misura del 3%**.

Dal 4° periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

La parte del rendimento nozionale **eccedente** il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

In sede di conversione in legge è stato specificato che il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto, risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio (2010).

Ai fini della **determinazione dell'incremento patrimoniale** rilevano:

a) come variazioni in aumento:

- i conferimenti in denaro. Per conferimento in denaro si intende qualsiasi apporto eseguito dai soci, ad esempio a copertura perdite, in conto capitale, destinato a far parte stabilmente delle risorse patrimoniali della società;
- gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. L'accantonamento dell'utile di esercizio 2010 deliberato nel 2011, rappresenta già un incremento rilevante; tuttavia, posto che lo stesso sia destinato a riserve indisponibili, è probabile che la parte destinata a formare la riserva legale, nei limiti del 20% del capitale sociale, non possa generare un incremento rilevante ai fini Ace;

b) come **variazioni in diminuzione**:

- le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. L'elemento rilevante è la riduzione del Patrimonio netto, sia nel caso di attribuzione di somme in denaro, sia in caso di assegnazione di beni, nonché la volontarietà; ciò significa che l'utilizzo di riserve a copertura di perdite non forma decremento rilevante;
- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

La disposizione **si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria**, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dal 28.12.2011.

IMPOSTE SU ESTRATTI CONTO, ATTIVITÀ FINANZIARIE, CAPITALI SCUDATI E IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

(Art. 19, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011)



Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari

A decorrere **dal 1.01.2012**, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale, si applica **l'imposta di bollo** pari a:

- **34,20 euro**, per i clienti **persone fisiche** (sempreché il valore medio di giacenza annuo sia complessivamente superiore a 5.000 euro);
- **100,00 euro** per i clienti **diversi dalle persone fisiche**.

Le comunicazioni alla clientela relative a **titoli, strumenti e prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito** (esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari), sono soggette per ogni esemplare all'imposta (calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso) pari a:

- **1 per mille** (0,1%) annuo per il **2012**;
- **1,5 per mille** (0,15%) annuo a decorrere **dal 2013**.

L'imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di € 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a € 5.000.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti. In particolare la nuova imposta:

- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari:
 - per il 2011 e il 2012, all'1‰, (0,1%);
 - dal 2013 all'1,5‰, (0,15%),del valore delle attività finanziarie.

Il valore dell'attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Imposta di bollo speciale sulle attività "scudate"

E' stata introdotta un'imposta di bollo sulle attività finanziarie oggetto di emersione con uno dei provvedimenti di scudo fiscale emanati nel 2001 e, successivamente, nel 2009.

Si ricorda, in sintesi, che la procedura di emersione poteva avvenire con due diverse modalità:

- **il rimpatrio**, che implicava l'effettivo trasferimento dall'estero in Italia delle attività finanziarie, con la creazione di appositi conti segreti presso la banca alla quale veniva presentata la dichiarazione riservata;
- **la regolarizzazione** che prevedeva che le attività continuassero a restare all'estero, e non garantiva la riservatezza.

A decorrere dal 2012 le suddette **attività finanziarie "scudate"** sono soggette a **un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (0,4%)**.

Per gli anni **2012 e 2013 l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille (1% e 1,35%)**.

L'imposta dovuta va determinata **al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria** pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n.642/72.

Ciò significa che in caso di titoli rimpatriati per 1.000.000 di euro a seguito dell'adesione allo scudo fiscale, il contribuente persona fisica pagherà nel 2012:

- 34,20 euro di bollo fisso (co. 2-bis, lett. a), art. 13 tariffa allegata al D.P.R. n.642/72);
- 1.000 euro di bollo proporzionale (1 per mille, ossia 0,1% – co. 2-ter, art. 13 tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72);
- 9.000 euro di bollo sulle attività scudate (10 per mille, ossia 1%, pari a 10.000 euro, *meno* 1.000 euro di bollo proporzionale = 9.000 euro).

Gli **intermediari** finanziari provvedono a:

- trattenere l'imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;
- **versare l'imposta entro il 16.2 di ogni anno** con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente. Per il **versamento da effettuare entro il 16.2.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011;**
- **segnalare** all'Agenzia delle Entrate **i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta** a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante **iscrizione a ruolo**, e per l'omesso versamento si applica una **sanzione pari all'importo non versato**.

Per le **attività finanziarie** oggetto di emersione che, **alla data del 6.12.2011, sono state, in tutto o in parte prelevate** dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse, **è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille (1%).**

L'Agenzia, con un apposito Provvedimento, stabilirà le relative disposizioni di attuazione.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero

Dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche** residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta in esame:

- **è a carico del proprietario** dell'immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
- è dovuta **proporzionalmente alla quota di possesso** e ai **mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è stabilita nella **misura dello 0,76% del valore degli immobili**. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI

(Art. 20, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. nella legge n. 214 del 22/12/2011)

La possibilità, prevista dall'art. 23, comma 12 del D.L. n. 98/2011, di **riallineare i valori civili e fiscali** mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva del 16%**, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali a seguito di un'operazione straordinaria (conferimento, fusione e scissione), è **estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011** (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in **3 rate di pari importo**:

- la 1° entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012;
- la 2° e la 3°, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014.

Tali termini si rendono applicabili anche ai versamenti dell'imposta dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti. In tali casi l'importo della rata dovuta va maggiorato degli interessi legali, calcolati dall'1.1.2011.

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI AL 2,5%

(Decreto Ministeriale del 12/12/11, pubblicato nella G.U. n.291 del 15/12/11)



Dal 1° gennaio 2012, la misura del tasso legale di interesse è salita dal 1,5% **al 2,5%**.

Di seguito si propone un prospetto riepilogativo dell'evoluzione degli interessi legali nel tempo.

| Dal | Al | Misura percentuale |
|------------|------------|--------------------|
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5% |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10% |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5% |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,5% |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,0% |

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,5% |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3% |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1% |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,5% |
| 01/01/2012 | | 2,5% |

Si ricorda che la nuova misura del tasso di interesse comporterà, tra gli altri:

- un aggravio di interessi su tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili, laddove le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi la disciplina in materia di interessi di mora;
- una **variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2011 e 2012 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno. In particolare il contribuente che nel 2012 intenda sanare omissioni o irregolarità commesse nel 2011, dovrà calcolare gli interessi fino al 31.12.2011, nella misura dell'1,5% e dall'1.1.2012 fino alla data di regolarizzazione, nella misura del 2,5%;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 22/12/11;
- una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

(Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 e n. 185825 del 22/12/2011)

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente disposto le modalità di applicazione dei due nuovi regimi agevolati che, a decorrere dal 01.01.2012, sostituiscono il "vecchio" regime dei contribuenti "minimi", ossia:

- a) il **nuovo regime fiscale di vantaggio**, (nuovi "minimi"), destinato esclusivamente alle **persone fisiche** che:
 - intraprendono una **nuova** attività d'impresa, arte o professione;
 - l'hanno intrapresa **successivamente al 31 dicembre 2007**;
- b) il **regime contabile agevolato**, riservato:
 - a coloro che **fino al 31.12.2011 erano "minimi"** e che dal 2012 non possiedono gli ulteriori requisiti fissati dalla normativa per poter accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio;

- ai soggetti che iniziano una nuova attività dal 01.01.2012 e possiedono solo i requisiti previsti per i “vecchi minimi” e che non possono quindi accedere al regime fiscale di vantaggio;
- ovvero a coloro che avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. “neo-attività”).

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Dal 2012 il nuovo regime contabile, pur richiamando in *toto* la normativa degli ex “minimi” (co. 96-117 della Finanziaria 2008), prevede le seguenti **ulteriori condizioni**:

- 1) che il contribuente **non abbia esercitato**, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2) che l'attività da esercitare **non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività** precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. **Tale condizione non opera** qualora il contribuente **dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà**;
- 3) che qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Si ricorda che il regime in esame:

- a) si applica:
 - per il **periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi**;
 - anche **oltre il quarto periodo di imposta** successivo a quello di inizio dell'attività ma **non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo** anno di età;
- b) si caratterizza per l'applicazione sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo di **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%. I **ricavi e i compensi** relativi al reddito oggetto del regime, **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto di imposta. A tal fine, **i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, (o una dicitura in fattura per chi è tenuto ad emetterla)**, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti, che hanno intrapreso un'attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, **possono accedere al regime fiscale di vantaggio**, per i **periodi di imposta residui** al completamento del **quinquennio** ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, anche qualora:

- abbiano **optato negli anni 2008 e 2009 per il regime ordinario**. Coloro che invece hanno optato per il regime ordinario negli anni 2010 e 2011 dovranno attendere il decorso del

triennio di permanenza obbligatoria nel regime prescelto e potranno, rispettivamente, applicare il nuovo regime solo a partire dal 2013 e dal 2014;

- abbiano **optato** negli anni precedenti per il **regime delle neo-attività** ex art. 13, legge n. 388/2000.

Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato

I soggetti in possesso dei requisiti per applicare il regime in esame, possono **optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei **modi ordinari**, avvalendosi **sia del regime contabile ordinario che di quello semplificato**. L'opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Coloro che per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, **cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene**, anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio tornino in possesso dei requisiti per applicare il nuovo regime.

Agevolazioni e Semplificazioni

Il nuovo regime, richiamando le medesime disposizioni previste per i "vecchi minimi", conferma le seguenti **agevolazioni**:

- Nessun addebito dell'IVA a titolo di rivalsa;
- Nessun diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti;
- Obbligo di applicare il *reverse charge* (per acquisti intracomunitari, acquisti servizi generici UE-Extra Ue, subappalti, ecc.) con l'integrazione in fattura dell'aliquota e dell'imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo;
- **Esonero** da:
 - registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi (comunque da certificare) e delle fatture di acquisto. Rimangono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi i contribuenti che svolgono le attività previste dall'art. 2 del DPR n. 696/96 (es. cessione di tabacchi, carburanti, quotidiani, prodotti agricoli, somministrazioni di alimenti e bevande in mense ecc...);
 - tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (da numerare e conservare);
 - dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
 - compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (c.d. "spesometro");
 - compilazione ed invio degli elenchi "black list";
 - registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- Obbligo di manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto di presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente (inclusione

- archivio VIES);
- **Obbligo elenchi intrastat;**
 - Determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo con applicazione del **criterio di cassa** (differenza tra ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute);
 - **Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;**
 - **Esenzione dall'IRAP.**

IL REGIME CONTABILE AGEVOLATO

Dal **1° gennaio 2012**, le **persone fisiche** che conservano le caratteristiche previste per i "vecchi minimi", ossia coloro che:

- a) oltre ad essere soggetti residenti, nell'anno solare precedente:
 - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
 - non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
 - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori né erogato utili da partecipazione agli associati;
- b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
- c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- e) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità;

ma che non possiedono gli ulteriori requisiti per applicare il regime fiscale di vantaggio, accedono "naturalmente" al regime contabile agevolato.

Si tenga presente che i soggetti in regime fiscale di vantaggio che fuoriescono dal regime per decorrenza dei termini di applicazione (fine del quinquennio o compimento del 35-esimo anno di età), entrano automaticamente nel regime contabile agevolato, salvo opzione per i regimi ordinari.

Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:

- i soggetti che, pur avendo le caratteristiche degli "ex minimi", sopra riportate, hanno optato (fino al periodo d'imposta 2009) per il regime ordinario, ovvero per il regime delle neo-attività ex art. 13, legge n. 388/2000;

- i soggetti che, pur presentando tutti i requisiti per fruire del nuovo regime fiscale di vantaggio, hanno optato (per gli anni 2008 e 2009) per il regime ordinario, ovvero per il regime delle neo-attività.

Restando fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario, dal 2012 non potranno applicare il regime in esame, coloro che hanno optato per il regime ordinario dall'esercizio 2010 o 2011; tali soggetti potranno eventualmente accedervi rispettivamente dal 2013 o 2014.

Sono esclusi dal nuovo regime contabile agevolato i soggetti che presentano le medesime cause di esclusione previste nel regime dei vecchi minimi dall'art.3 del D.M. del 2/01/08 (soggetti che applicano particolari regimi).

Determinazione del reddito e dell'imposta

Nel regime in esame il reddito si determina applicando:

- l'articolo 54 del TUIR (per i lavoratori autonomi), con applicazione del principio di cassa;
- l'articolo 66 del TUIR, (per le imprese), con applicazione del principio di competenza.

L'imposta sul reddito, (**Irpef**), deve essere determinata applicando le **aliquote progressive** a scaglioni.

Opzione per il regime ordinario

E' possibile optare per l'applicazione dei regimi contabili ordinario e semplificato. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Semplificazioni e adempimenti

Chi si avvale del regime contabile agevolato è esonerato dai seguenti obblighi:

- a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva;
- b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, vengano forniti, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dal medesimo registro cespiti;
- c) liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva, compreso il versamento dell'acconto annuale;
- d) presentazione della dichiarazione Irap, e versamento della relativa imposta.

Restano fermi i seguenti **adempimenti**:

1. conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

2. fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all'articolo 2 del DPR n. 696/96;
3. comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d'affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
4. presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
5. **versamento annuale dell'Iva**;
6. versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché delle relative addizionali comunali e regionali;
7. adempimenti dei sostituti (modello 770 ecc.);
8. comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000/3.600 euro (c.d. "spesometro");
9. comunicazione Black List;
10. **assoggettamento agli studi di settore ed ai parametri**, nonché compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Il regime contabile agevolato, oltre che per opzione, **cessa automaticamente di avere efficacia** quando vengono meno le condizioni previste per la sua fruizione (requisiti e cause di esclusione del regime dei "vecchi minimi"). Coloro che fuoriescono per tali cause, applicano di nuovo il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche del vecchio regime dei minimi (commi 96 e 99 dell'art.1 della Finanziaria 2008), ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo per individuare la possibilità di accesso ai regimi agevolati in esame a decorrere dal 01.01.2012.

| POSSIBILITA' DI ACCESSO AI DUE REGIMI AGEVOLATI DAL 1/1/2012 (ex art. 27 – D.L. n. 98/2011) | | |
|--|--|---|
| Tipologia di contribuenti | Regime fiscale di vantaggio | Regime contabile agevolato |
| contribuente minimo con attività iniziata prima del 31.12.2007 | NO il regime è destinato a coloro che anno iniziato successivamente al 31.12.2007 | SI accesso automatico |
| contribuente minimo con attività iniziata dopo il 31.12.2007 | SI ** solo se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova normativa * | SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi ma in assenza delle ulteriori condizioni * per il regime fiscale di vantaggio |
| contribuente che inizia l'attività | SI | SI |

| dal 01.01.2012 | solo se in possesso sia dei requisiti per i vecchi minimi che degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova normativa * | se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi ma in assenza delle ulteriori condizioni * per il regime fiscale di vantaggio |
|---|--|---|
| contribuente in regime ordinario *** o delle nuove iniziative produttive con attività iniziata prima del 31.12.2007 | NO il regime è destinato a coloro che anno iniziato successivamente al 31.12.2007 | SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi |
| contribuente in regime ordinario *** o delle nuove iniziative produttive con attività iniziata dopo il 31.12.2007 | SI ** solo se in possesso sia dei requisiti per i vecchi minimi che degli ulteriori requisiti previsti dalla nuova normativa * | SI se in possesso dei requisiti per i vecchi minimi ma in assenza delle ulteriori condizioni * per il regime fiscale di vantaggio |
| * ulteriori requisiti: <ol style="list-style-type: none"> il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficiario, non deve essere superiore a 30.000 euro. | | |
| ** per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del 35-esimo anno di età. | | |
| *** Resta fermo il vincolo triennale conseguente all'opzione per il regime ordinario, pertanto dal 2012 non potranno applicare i regimi in esame, coloro che hanno optato per il regime ordinario dall'esercizio 2010 o 2011; tali soggetti potranno eventualmente accedere ai regimi agevolati rispettivamente dal 2013 o 2014. | | |

L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA PER L'ANNO 2011

(Articolo 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78)



Il prossimo 16 gennaio partiranno le compensazioni del credito Iva annuale 2011. Come di consueto, il contribuente è tenuto a verificare una serie di circostanze prima di utilizzare eventuali compensazioni. Di seguito si ricordano le regole che presidiano la compensazione del credito IVA, premesso che:

- tali disposizioni non interessano mai le compensazioni c.d. verticali, ossia "iva da iva";
- è fatto divieto assoluto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti, sempre erariali, iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro, come stabilito dall'art. 31 del D.L. n. 78/2010. L'eventuale violazione è punita con una sanzione molto salata: il 50% dell'importo non pagato;
- l'importo massimo delle compensazioni orizzontali ammonta a 516.456,90 euro per ogni anno solare.

COMPENSAZIONE “LIBERA” PER CREDITI IVA NON SUPERIORI A 10.000 EURO

Il credito Iva per importi non superiori a 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione con modello F24:

- già dal **1° gennaio 2012**;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- tramite sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di *home o remote banking*.

La suddetta compensazione resta “libera” indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale IVA: in pratica i “primi” 10.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di eventuali compensazioni tra debiti e crediti Iva, si riportano alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 29/E/10:

- restano “liberi” gli utilizzi del credito Iva (ad es. 2011) per pagare debiti della medesima imposta che sorgono successivamente al 31/12/11 (es: credito Iva annuale 2011 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2012)
- rilevano, ai fini del calcolo del limite dei 10.000/15.000 euro, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente al 1/01/12 (es: debito Iva ottobre 2011 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2011).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI SUPERIORI A 10.000 EURO

Il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale di importo **superiore a 10.000 euro**, può essere **compensato solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui lo stesso emerge. Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa escludere la dichiarazione annuale Iva dal modello unificato redditi-iva, e che possa presentarla in via autonoma in anticipo rispetto alla prevista scadenza del modello Unico.

Qualora il credito Iva annuale sia di **importo superiore ai 15.000 euro**, per poter procedere alla compensazione è necessario effettuare tramite soggetti abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del **“Visto di conformità”** (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione annuale Iva).

Si ricorda inoltre che la presentazione della compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 10.000 euro può essere effettuata **unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline** (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (*home banking o remote banking*).

RESIDUO CREDITO IVA RELATIVO ALL’ANNO 2010

Il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2010, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato anche nel 2012 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2011, non deve sottostare alle regole sopra descritte, purché, utilizzandolo in compensazione, venga inserito nel modello F24 l'anno di riferimento 2010. Qualora venga invece indicato come anno di riferimento il 2011, di fatto, il residuo credito Iva 2010 entrerà a far parte del nuovo credito IVA 2011, (quindi inserito nella DR annuale), per il quale si applicano le regole di compensazione sopra evidenziate.

LE NOVITÀ CONTENUTE NELLA "COMUNITARIA 2010"

(Art. 8, Legge n. 217/2011)



Di seguito si illustrano le novità **in materia di IVA** introdotte dalla legge c.d. "Comunitaria 2010" **con effetto** dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge in esame, ossia **dal 17.3.2012**.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI INTRAUE

La legge in esame ha modificato l'individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi con soggetti non residenti. In particolare **le prestazioni di servizi**:

- "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, rese da un soggetto passivo UE o extraUE a un soggetto passivo italiano;
- diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo italiano a un soggetto passivo UE o extraUE;

si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, **è pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, la prestazione di servizi si intende **effettuata**, limitatamente all'importo pagato, **alla data del pagamento**.

INTEGRAZIONE FATTURE UE

Come noto dal 2010, per effetto della regola del "committente", l'IVA relativa alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in Italia rese da un soggetto non residente ad un soggetto nazionale, deve essere assolta dall'operatore italiano, applicando il c.d. "reverse charge" ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che il committente italiano, per poter assolvere l'IVA sui servizi ricevuti da soggetti passivi UE, può scegliere tra l'emissione dell'autofattura e l'integrazione

della fattura UE con la relativa imposta.

Ora, viene disposto che in caso di prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, il committente italiano *“adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331...”*.

In altre parole, **il committente nazionale, che riceve servizi generici da soggetti UE, deve, in luogo dell'emissione dell'autofattura, integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE, nei termini e con le modalità previsti per gli acquisti intracomunitari di beni (di cui agli artt. 46 e 47, D.L. n. 331/93).** Pertanto, **l'integrazione del documento non è più una facoltà bensì un obbligo.**

RIMBORSI TRIMESTRALI

La legge in commento ha **esteso la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.**

Il contribuente nazionale può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non residenti, le seguenti prestazioni di servizio che rientrano nell'ambito degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA, ossia:

- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare fuori dell'UE (art. 19, comma 3, lett. a-bis);

che siano **di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.**

VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO

(Agenzia delle Entrate, Scheda, Sito web)



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web la scheda informativa con le regole sul pagamento dell'addizionale erariale al bollo auto. A partire **dal 2012**, il versamento va effettuato **utilizzando il modello F24 con il codice 3364**, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kilowatt che eccede i 185 kW.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Versare - Versamento del superbollo - Scheda informativa - Chi deve versare il superbollo)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2011

(Istat, Comunicato, 15/12/11)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **novembre 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 103,7. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+3,2%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di novembre è pari 3,531846.

| Mese | TABELLA VARIAZIONI 2011 | | COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011 | | |
|-----------------|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Variazioni % rispetto al corrispondente periodo | | Indice ISTAT | Coefficiente di rivalutazione | Montante mese |
| | Dell'anno precedente | Di due anni precedenti | | | |
| GENNAIO | 2,2 | 3,5 | 101,2 | 0,421749 | 1,00421749 |
| FEBBRAIO | 2,3 | 3,6 | 101,5 | 0,769960 | 1,00769960 |
| MARZO | 2,5 | 4,0 | 101,9 | 1,192576 | 1,01192576 |
| APRILE | 2,6 | 4,3 | 102,4 | 1,689595 | 1,01689595 |
| MAGGIO | 2,6 | 4,2 | 102,5 | 1,888999 | 1,01888999 |
| GIUGNO | 2,7 | 4,1 | 102,6 | 2,088403 | 1,02088403 |
| LUGLIO | 2,7 | 4,4 | 102,9 | 2,436615 | 1,02436615 |
| AGOSTO | 2,8 | 4,3 | 103,2 | 2,784827 | 1,02784827 |
| SETTEMBRE | 3,0 | 4,6 | 103,2 | 2,909827 | 1,02909827 |
| OTTOBRE | 3,2 | 5,0 | 103,6 | 3,332442 | 1,03332442 |
| NOVEMBRE | 3,2 | 5,0 | 103,7 | 3,531846 | 1,03531846 |

Lo STUDIO

Documento chiuso in redazione in data 13/01/2012

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.